

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012 IN MATERIA DI DOP, IGP E STG PER I PRODOTTI ALIMENTARI E N. 1308/2013 IN MATERIA DI DOP E IGP NEL SETTORE VITIVINICOLO RELATIVE A PRODOTTI OTTENUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE

A. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE

1. A cura dei promotori, ed in conformità all'articolo 6 del DM 14 ottobre 2013 e all'articolo 5 del DM 6 dicembre 2021, la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP deve essere trasmessa a mezzo PEC a:

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione

Bologna

PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. Ogni altro elemento della richiesta di registrazione deve essere conforme a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 14 ottobre 2013 e dagli articoli 5 e 6 del DM 6 dicembre 2021.

B. PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Il Settore competente esamina la documentazione acquisendo, se necessario, una valutazione tecnica da parte di altri uffici della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca o di altri Settori regionali nei cui ambiti di attività rientri il comparto produttivo interessato.
2. Il Settore competente può richiedere al Ministero la convocazione di un apposito incontro per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
3. Il Settore competente, se necessario, può chiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente, indicando un appropriato termine di risposta, al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere, a cui il soggetto richiedente dovrà dare riscontro entro la scadenza indicata.
4. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni il Settore competente emana

l'atto di archiviazione della domanda per mancanza di elementi adeguati all'espressione del parere e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti e provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere, il Settore competente invia al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai fini della pubblicazione, un comunicato contenente la notizia della presentazione della domanda di registrazione.

Il comunicato comprende il disciplinare presentato o una sua sintesi e viene pubblicato anche nel Portale regionale "Agricoltura, Caccia e pesca".

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Settore competente.

In tale periodo chiunque può presentare al Settore suddetto osservazioni alla proposta di registrazione. Tali osservazioni sono prese in considerazione nel corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo ed eventuali ulteriori osservazioni potranno essere presentate al Ministero nella successiva fase istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del DM 14 ottobre 2013 e dall'articolo 9 del DM 6 dicembre 2021.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione sociale del mittente, nonché l'indirizzo di PEC.

7. La procedura si chiude - entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda come stabilito dall'articolo 7, comma 2, del DM 14 ottobre 2013 e dall'articolo 7, comma 2, del DM 6 dicembre 2021 - con l'espressione del parere con atto formale del Responsabile del Settore competente.
8. La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto al precedente punto 7 con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
 - d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell'IGP.
9. In caso di mancata coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari il Responsabile del Settore competente esprime parere negativo.
10. Il parere regionale, unitamente alla documentazione stabilita dalle procedure nazionali, è inviato al soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
11. Il Settore competente comunica altresì a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni di cui al punto 6 l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

C. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA DOP O IGP REGISTRATA

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di modifica del disciplinare di DOP e IGP registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013 si applica - per quanto compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti A e B.
2. Nel solo caso di modifica temporanea, il parere viene espresso dal Responsabile del Settore competente tramite comunicazione al soggetto richiedente e al Ministero. Tale comunicazione contiene la ricostruzione delle motivazioni che originano la domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali la modifica sia classificabile come temporanea.

D. CANCELLAZIONE DI DOP E IGP REGistrate

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di cancellazione della registrazione di una DOP o IGP registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013 si applica - per quanto compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti A e B.
2. La domanda può essere promossa direttamente dal Ministero, anche su iniziativa della Regione, quando

la denominazione non è più rispondente al rispettivo disciplinare e, in particolare, quando da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto.

3. Per la valutazione o la promozione della richiesta di cancellazione il Settore competente acquisisce informazioni dall'organismo di certificazione autorizzato al controllo, nonché da operatori e istituzioni locali e loro associazioni, purché coinvolti o interessati alla produzione secondo quanto descritto dal disciplinare di produzione.

E. DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del DM 14 ottobre 2013, la richiesta di registrazione di una STG è avanzata dai soggetti legittimati al Ministero, che informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. Queste entro 30 giorni comunicano il proprio interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione.
2. La Regione Emilia-Romagna, tramite il Settore competente, esprime il proprio interesse previa:
 - a) consultazione di associazioni e organizzazioni imprenditoriali;
 - b) valutazione della:
 - i. presenza nell'associazione richiedente di imprese aventi sede legale o produttiva nel territorio dell'Emilia-Romagna;
 - ii. incidenza economica - reale o potenziale - sulla produzione oggetto della domanda di registrazione STG da parte di imprese che hanno sede nel territorio dell'Emilia-Romagna, sia in quanto produttrici, sia in quanto concorrenti di altre imprese produttrici presenti nell'associazione richiedente.

F. PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG

1. Espresso l'interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione di una STG e ricevuta dal Ministero la domanda di registrazione, il Settore competente esamina la documentazione acquisendo, se necessario, una valutazione tecnica da parte di altri uffici della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e

Pesca o ad altri Servizi regionali nei cui ambiti di attività rientri il comparto produttivo interessato.

2. Il Settore competente, se necessario, richiede al Ministero la convocazione di un apposito incontro per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
3. Il Settore competente, se necessario, può chiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente, indicando un appropriato termine di risposta, al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere, a cui il soggetto richiedente dovrà dare riscontro entro la scadenza indicata.
4. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni il Settore competente emana l'atto di archiviazione della domanda per mancanza di elementi adeguati all'espressione del parere e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti e provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere, il Settore competente invia al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai fini della pubblicazione, un comunicato contenente la notizia della presentazione della domanda di registrazione.

Il comunicato comprende il disciplinare presentato o una sua sintesi e viene pubblicato anche nel Portale regionale "Agricoltura, Caccia e pesca".

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Settore competente.

In tale periodo chiunque può presentare al Settore suddetto osservazioni alla proposta di registrazione. Tali osservazioni sono prese in considerazione nel corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo ed eventuali ulteriori osservazioni potranno essere presentate al Ministero nella successiva fase istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del DM 14 ottobre 2013.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione sociale del mittente, nonché l'indirizzo di PEC.

7. La procedura si chiude - entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda come stabilito dall'articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 - con l'espressione del parere con atto formale del Responsabile del Settore competente.
8. La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto all'articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
 - d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della STG.
9. In caso di mancata coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari il Settore competente esprime parere negativo.
10. Il parere regionale, unitamente alla documentazione stabilita dalle procedure nazionali, è inviato al soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
11. Il Settore competente comunica altresì a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni di cui al punto 6 l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

G. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA STG REGISTRATA

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di modifica del disciplinare di STG registrate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modifiche e integrazioni si applica - ove compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti E e F.
2. Nel solo caso di modifica temporanea, il parere viene espresso tramite comunicazione al soggetto richiedente e al Ministero. Tale comunicazione contiene la ricostruzione delle motivazioni che originano la

domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali
la modifica sia classificabile come temporanea.